



UFAS, Settore Prestazioni AVS/IPG/PC, 18.12.2020

---

## **Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19)**

### **Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus**

Bollettino d'informazione 12 destinato alle casse di compensazione

---

#### Indice

1.	Contesto .....	2
2.	Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di limitazione considerevole dell'attività lucrativa .....	2
3.	Diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di quarantena.....	2

## **1. Contesto**

Il 18 dicembre 2020 il Parlamento ha approvato l'adeguamento della legge COVID-19, che concerne tra l'altro i criteri per la definizione della limitazione considerevole dell'attività lucrativa.

Dato che il numero dei casi continua a essere elevato, per i medici cantonali e le autorità competenti è tuttora impossibile prescrivere una quarantena in tutti i casi. Per questo motivo, la regolamentazione derogatoria sull'obbligo di prova in caso di quarantena viene prorogata fino alla revoca.

Il presente bollettino tratta le questioni della nuova definizione della limitazione considerevole dell'attività lucrativa e dell'obbligo di prova in caso di quarantena, un problema che resta d'attualità. Queste precisazioni hanno effetto immediato, anche se la regolamentazione derogatoria sull'obbligo di prova in caso di quarantena non sarà sancita nella Circolare sull'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Quest'ultima contiene invece i nuovi criteri per la definizione della limitazione considerevole dell'attività lucrativa. Anche il modulo di richiesta e le informazioni disponibili sui diversi canali sono stati adeguati di conseguenza.

## **2. Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di limitazione considerevole dell'attività lucrativa**

A causa dei provvedimenti per combattere il coronavirus, molte imprese possono continuare la propria attività soltanto in misura molto limitata. Le decisioni talvolta drastiche dei Cantoni e del Consiglio federale comportano notevoli diminuzioni della cifra d'affari, che si protraggono su un lungo arco di tempo e pongono alle imprese grosse difficoltà finanziarie. Per questo motivo il Parlamento ha deciso di adeguare la definizione della limitazione considerevole dell'attività lucrativa nella legge COVID-19.

Finora tutti i lavoratori indipendenti, le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell'azienda avevano diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di limitazione considerevole dell'attività lucrativa, se nel mese per il quale veniva richiesta l'indennità avevano registrato una diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015–2019, avevano conseguito un reddito da lavoro soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi nel 2019 e avevano subito una perdita di guadagno o salariale.

Il 18 dicembre 2020 la legge COVID-19 è stata adeguata in modo da ridurre la soglia dal 55 per cento al 40 per cento. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha adottato la relativa modifica di ordinanza.

In futuro, dunque, si avrà una limitazione considerevole dell'attività lucrativa se nel mese per il quale si chiede l'indennità si è registrata una diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015–2019. Le altre condizioni di diritto restano immutate. Dato che la nuova disposizione di legge è entrata in vigore il 18 dicembre 2020, chi può comprovare una diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 40 per cento ma inferiore al 55 per cento per il mese di dicembre ha diritto all'indennità per il periodo compreso tra il 19 e il 31 dicembre 2020; in caso di diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 55 per cento, il diritto sussiste invece per il mese intero. Per determinare la diminuzione della cifra d'affari va considerata in entrambi i casi la cifra d'affari dell'intero mese civile. A partire dal gennaio del 2021, in caso di diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 40 per cento sussisterà un diritto all'indennità per l'intero mese civile in questione, se sono adempiute anche le altre condizioni di diritto.

## **3. Diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di quarantena**

Poiché il numero dei casi resta elevato, i medici cantonali e le autorità continuano a trovarsi nell'impossibilità di gestire l'elevato numero di casi di quarantena e rilasciare le relative prescrizioni in tempi brevi. Spesso le persone interessate vengono contattate privatamente e si mettono quindi in quarantena; la

## **Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno    Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus**

prescrizione ufficiale da parte di un medico o di un'autorità arriva sovente troppo tardi o non arriva affatto.

La regolamentazione derogatoria comunicatavi con il bollettino d'informazione del 28 ottobre 2020, secondo cui il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di quarantena può essere esercitato anche mediante un'autodichiarazione, è prorogata fino a nuovo avviso. Se una persona non può presentare una prescrizione di quarantena poiché l'autorità o il medico cantonale non la può rilasciare, deve comunicarlo nel modulo di richiesta. La stessa regolamentazione vale anche per le comunicazioni effettuate tramite i datori di lavoro.

La regolamentazione derogatoria si applica fino a nuovo avviso. Se la situazione dovesse migliorare, l'UFAS revocherà la regolamentazione e ne informerà gli organi esecutivi.